COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 14

Il presidente dirige e rappresenta l'Ente ed e' responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo e i Comitati di sezione.

Esamina e determina le materie da portare alla discussione dei predetti organi amministrativi.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi.

Impartisce le direttive per il funzionamento dell'Ente.

Firma per la parte che egli non abbia deferito al direttore generale, gli atti e documenti che importano impegno per l'Ente.

Provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento organico di cui al successivo art. 17.

Esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti e dai regolamenti che disciplinano l'attivita' dell'Ente.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 15 giugno 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it